

Istituto Comprensivo Margherita Hack

Guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali



A CURA DELLA FUNZIONE STRUMENTALE DELL'INCLUSIONE E DEL DISAGIO ALESSANDRA VECCHIONE

Indice

1. Definizione di B.E.S. _____ pag. 1

1.1 Definizione D.S.A. _____ pag. 2

1.2 Indicatori di rischio dislessia _____ pag. 2

1.3 Indicatori di rischio disgrafia _____ pag. 3

1.4 Indicatori di rischio disortografia _____ pag. 3

1.5 Indicatori di rischio discalculia _____ pag. 3

2. Fasi principali accoglienza alunni con B.E.S. _____ pag. 4

3. Persone di riferimento per l'inclusione scolastica _____ pag. 5

3.1 Il Dirigente scolastico _____ pag. 5

3.2 La famiglia _____ pag. 5

3.3 L'insegnante di sostegno _____ pag. 5

3.4 Il docente curricolare _____ pag. 7

3.5 Funzione strumentale per l'inclusione _____ pag. 7

3.6 L'assistente educativo _____ pag. 8

3.7 Il collaboratore scolastico _____ pag. 8

3.8 GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) _____ pag. 8

4. Documenti per l'inclusione degli alunni diversamente abili _____ pag. 9

4.1 Profilo descrittivo di funzionamento parte 1 _____ pag. 9

4.2 Profilo descrittivo di funzionamento della persona e progetto multidisciplinare parte 2 _____ pag. 10

4.3 PEI (Piano Educativo Individualizzato) _____ pag. 11

5. Documenti per l'inclusione degli alunni con DSA, EES, svantaggio linguistico, culturale, socio-economico e disagio comportamentale/relazionale _____ pag. 12

5.1 PDP (Piano didattico personalizzato) _____ pag. 12

6. Criteri e modalità di valutazione alunni con BES _____ pag. 13

6.1 Alunni diversamente abili _____ pag. 13

6.2 Alunni con DSA e BES _____ pag. 14

7. Principali riferimenti normativi per gli alunni con BES _____ pag. 16

Bibliografia/Leggi/Sitografia _____ pag. 20

Guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con B.E.S.

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.

Albert Einstein

Questo documento è nato per fornire indicazioni a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di alunni con BES e rappresenta perciò una guida e uno strumento per intervenire in maniera corretta a favore dell'inclusione scolastica.

1. DEFINIZIONE DI B.E.S.

L'acronimo "B.E.S." (Bisogni Educativi Speciali) è stato introdotto dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*". La Direttiva stessa ne chiarisce brevemente il significato: l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni:

- Disabilità (Legge 104/92)
- Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- Svantaggio socio-economico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Disagio comportamentale/relazionale

La normativa estende a tutti gli alunni con BES la possibilità di attivare percorsi scolastici inclusivi, che prevedono l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, prima riservati solo agli alunni con DSA. A questo riguardo, fondamentale è l'apporto del modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento) dell'OMS che consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali di qualsiasi alunno poiché si basa sul presupposto che ogni individuo, con continuità o per determinati periodi, può manifestare delle esigenze speciali per motivi fisici, biologici, psicologici, sociali rispetto ai quali è importante offrire una risposta adeguata e personalizzata. Una scuola in grado di risolvere tutte le difficoltà degli alunni e di prevenirle, ove possibile, diventa poi una scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti, dove si eliminano le barriere all'apprendimento e alla partecipazione di ognuno.

1.1 DEFINIZIONE DSA

I disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi l'abilità di lettura, di scrittura e di calcolo. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:

- Dislessia (lettura)
- Disgrafia e disortografia (scrittura)
- Discalculia (calcolo)

Secondo le ricerche più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica, ma allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabile attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare o compensare il disturbo, infatti, l'alunno può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

1.2 INDICATORI DI RISCHIO DISLESSIA

...IN ETA' PRESCOLARE

- Ritardo nel linguaggio e problemi di pronuncia (*cimena* invece di *cinema* ad esempio)
- Utilizzo limitato di vocaboli rispetto all'età
- Difficoltà nell'imparare l'alfabeto, i giorni della settimana, i nomi dei mesi in ordine, ecc.
- Difficoltà nel riconoscere destra e sinistra o le varie fasi della giornata (mattina/sera)
- Difficoltà di memoria a breve termine
- Difficoltà ad imparare filastrocche
- Difficoltà a memorizzare nomi di oggetti noti
- Difficoltà di attenzione e alta distraibilità
- Manualità fine difficoltosa
- Difficoltà nel ripetere sequenze ritmiche
- Goffaggine nel vestirsi, allacciarsi le scarpe
- Inadeguatezza nei giochi fonologici

...DURANTE SCUOLA PRIMARIA

- Lettura poco fluente, lenta e scorretta rispetto all'età
- Tendenza a scrivere lettere o numeri a specchio
- Fatica nel ricordare le sequenze (tabelline/mesi dell'anno)
- Scrittura poco chiara e con frequenti errori di vario genere (l'alunno confonde lettere simili come *b* con *d* e *p* con *q*)

- Frequenti e ripetuti errori di ortografia (accenti, errori nell'utilizzare l'h e la q, omissione o aggiunta di doppie)
- Difficoltà ad imparare l'ordine alfabetico (da qui i problemi nell'uso del dizionario)
- Difficoltà nella comprensione del testo
- Difficoltà nell'allacciarsi le scarpe, annodare, vestirsi, abbottonarsi
- Difficoltà nell'imparare a leggere l'orologio
- Difficoltà di orientamento

1.3 INDICATORI DI RISCHIO DISGRAFIA

- Lentezza e fatica nella scrittura
- Impugnatura della penna e postura scorrette
- Tratto irregolare e a volte incomprensibile
- Difficoltà a mantenere la regolarità dello spazio tra una lettera e l'altra in una parola, sulla riga e sui margini
- Dimensione e inclinazione dei caratteri molto variabili dall'inizio alla fine di un testo

1.4 INDICATORI DI RISCHIO DISORTOGRAFIA

- L'alunno fa molti errori di ortografia, anche elementari, e si stanca prima dei suoi compagni durante la scrittura
- Il dettato risulta difficoltoso e l'alunno, a causa della lentezza, potrebbe saltare delle parole o rimanere indietro rispetto ai compagni
- A causa dei molti errori ortografici, l'alunno ha difficoltà nel copiare dalla lavagna e nell'organizzazione del diario
- Gli errori fatti sistematicamente riguardano l'inversione e sostituzione di lettere, aggiunta o omissione di doppie, scambio di fonemi, omissione di accenti, apostrofi e dell'h, separazione o fusione erranea di parole

1.5 INDICATORI DI RISCHIO DISCALCULIA

- Difficoltà nella denominazione, nella lettura e nella scrittura dei simboli matematici
- Difficoltà a svolgere operazioni matematiche
- Difficoltà ad incolonnare le operazioni
- Difficoltà nell'imparare le tabelline
- Difficoltà nella comprensione del testo dei problemi
- Difficoltà nel contare a ritroso
- Difficoltà nel capire il valore posizionale delle cifre

2. FASI PRINCIPALI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto (Open Day), conoscerne l'offerta formativa e contattare il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto la documentazione relativa alla disabilità (Diagnosi/Profilo descrittivo di funzionamento Parte 1 e verbale accertamento di handicap) o relativa a Disturbi Evolutivi Specifici.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno dalla famiglia e dalla scuola di provenienza. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

Determinazione della classe

La scelta della classe in cui inserire l'alunno terrà conto della certificazione allegata al suo fascicolo personale e dell'eventuale presenza di altri studenti certificati.

Accoglienza

Durante le prime due settimane di scuola è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del Consiglio/Team di Classe e con la collaborazione dell'ASL e dei genitori. Successivamente, si approva il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato (entro il primo trimestre).

3. PERSONE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In una scuola adatta a tutti, l'inclusione è un concetto delicato e complesso che racchiude una serie di interventi cui concorrono persone e servizi diversi in stretta relazione fra loro.

3.1 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua una figura professionale di riferimento (figura strumentale), per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione;
- promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) anche tramite corsi di aggiornamento congiunti di cui all'art. 14 comma 7 L.n. 104/92, al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili "strumenti" operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo);
- valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
- guida e coordina le azioni/iniziativa/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del G.L.I. d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno.

3.2 LA FAMIGLIA

- Consegna, se in possesso, certificazioni utili in segreteria.
- Collabora con il coordinatore e i docenti della classe per la stesura dei documenti in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dell'alunno.
- Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti.

3.3 L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista, nelle scuole di ogni ordine e grado, secondo le norme richiamate dalla Legge n. 104/92.

Il Dirigente Scolastico assegna l'insegnante di sostegno alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.

L'insegnante per le attività di sostegno deve essere un punto di riferimento per l'inclusione in quanto il suo profilo professionale è caratterizzato da conoscenze, competenze specifiche, capacità relazionali.

Egli sa:

- individuare e circoscrivere i problemi;
- progettare e ideare ipotesi di soluzione;
- facilitare i rapporti e le interazioni funzionali all'inclusione scolastica e sociale.

L'insegnante di sostegno:

- è contitolare nelle classi in cui opera e partecipa quindi a pieno titolo alle attività di progettazione, verifica e valutazione del Consiglio di classe e/o Team docenti;
- promuove la conoscenza dell'alunno e della sua patologia con le principali problematiche ad essa connesse tra i colleghi del Consiglio di classe/Team docenti in cui opera, anche attraverso la visione diretta della documentazione pervenuta alla scuola;
- stabilisce rapporti con l'unità multidisciplinare e/o gli specialisti dell'ASL;
- instaura un rapporto privilegiato con la famiglia dell'alunno avuto in carico con l'intento di arricchire nel tempo un'effettiva conoscenza reciproca tra scuola e famiglia;
- collabora all'elaborazione di tutti i documenti e progetti per l'integrazione (PDF, PEI) e ne cura la stesura, previa raccolta delle osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe.

Come si richiede l'insegnante di sostegno?

La prima tappa per poter richiedere l'insegnante di sostegno consiste nel formalizzare una richiesta alla neuropsichiatria infantile della ASL di riferimento.

Soltanto i genitori (o chi esercita le responsabilità genitoriali) possono avviare formalmente questo percorso. In ogni caso, prima della richiesta formale, è bene parlarne con i docenti. Spesso lo spunto iniziale parte infatti proprio dalla scuola stessa, che ha la possibilità di preparare una relazione che evidenzia le varie difficoltà o una "Scheda di collaborazione ASL- Scuola- Famiglia" (D.G. R. 16 – 7072/2014).

Le modalità del primo accesso alla NPI non sono omogenee e possono essere differenti da un ASL a un'altra. Le principali modalità sono: accesso diretto senza impegnativa del pediatra, accesso diretto con impegnativa del pediatra.

Se il sanitario di riferimento in Neuropsichiatria infantile (medico neuropsichiatra, o psicologo, o fisioterapista) ritiene che l'alunno possa beneficiare della presenza di alcune ore di insegnante di sostegno, il medico neuropsichiatra indicherà ai genitori di richiedere l'Accertamento di handicap.

3.4 IL DOCENTE CURRICOLARE

La Circolare Ministeriale n. 250/1985 stabilisce che: *"La responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del progetto educativo individualizzato, poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato, anziché integrato nel contesto della classe, ma tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato. Spetta a tutti gli insegnanti coinvolti realizzare tale progetto ciò per evitare i tempi vuoti che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni diversamente abili e che inducono a richieste di una presenza sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell'inclusione, che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe".*

L'insegnante curricolare è l'insegnante di tutti gli alunni della classe per specifici ambiti disciplinari, pertanto:

- realizza il progetto accoglienza per gli alunni della classe con particolare attenzione per gli alunni diversamente abili;
- partecipa alla compilazione dei documenti e dei progetti per l'inclusione;
- ogni docente del consiglio/team di classe prima dell'elaborazione del PEI definisce gli obiettivi minimi che non fanno esclusivamente riferimento al solo curricolo, ma anche alle attitudini dell'alunno. Per lui occorre individuare competenze e capacità irrinunciabili al fine dell'orientamento per la realizzazione del Progetto di Vita;
- programma attività significative da far svolgere all'alunno che segue una programmazione differenziata nelle ore in cui non è presente l'insegnante di sostegno;
- definisce di comune accordo con il docente di sostegno modalità e tempi di somministrazione delle verifiche.

3.5 FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE

- E' referente del progetto per l'inclusione scolastica;
- conosce la situazione globale dell'Istituto relativamente agli alunni con BES;
- collabora con il Dirigente Scolastico per l'assegnazione dei vari casi ai docenti di sostegno e per un'equa attribuzione delle ore di sostegno alle classi con alunni certificati;
- svolge funzioni di consulenza al progetto educativo e didattico svolto dagli insegnanti di sostegno;
- coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno;
- incontra i genitori ove necessario;
- cura il rapporto con gli enti del territorio (Comune, ASL, CTS...);
- raccoglie e analizza la documentazione degli alunni con BES in ingresso e predispone quella in uscita.

3.6 L'ASSISTENTE EDUCATIVO

Come previsto dall' art.13 della Legge 104/92 l'assistente educativo è una figura professionale necessaria ad affrontare i problemi di autonomia e di comunicazione degli alunni con disabilità. Su richiesta della famiglia, la Scuola inoltrerà all'Ente Locale di competenza la domanda per l'assegnazione dell'educatore specializzato. Sulla base della valutazione del livello di gravità della disabilità, sarà assegnato un monte ore settimanale adatto al caso preso in considerazione.

Nello specifico, l'assistente educativo:

- sostiene e promuove l'autonomia dell'alunno;
- facilita il processo di inclusione e comunicazione in classe;
- rende accessibili le attività scolastiche (didattiche o ricreative che siano).

3.7 IL COLLABORATORE SCOLASTICO

Collabora alla costruzione di un ambiente educativo accogliente e stimolante per la maturazione delle autonomie personali e della comunicazione. E' opportuno che sia coinvolto nella progettazione generale per il ruolo prezioso che può svolgere in vari contesti scolastici. Il suo profilo professionale secondo il CCLN del 2003 (Profilo Area A) prevede anche le funzioni assistenziali di base per gli alunni disabili.

3.8 GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)

- Rileva i casi di BES, raccoglie e documenta tutti gli interventi didattico-educativi.
- Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola.
- Elabora, entro giugno, il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), deliberato dal Collegio dei Docenti, che sarà inviato all' USR insieme alle richieste di organico di sostegno e/o di risorse specifiche

4. DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili la recente normativa (Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 29/07/2013, n. 15- 6181) prevede e richiede la redazione dei seguenti documenti:

- Profilo descrittivo di funzionamento parte 1 (ex diagnosi funzionale)
- Profilo descrittivo di funzionamento parte 2 (ex Profilo Dinamico Funzionale)
- Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Per gli alunni certificati prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa, si conferma la validità dei documenti già adottati:

- Diagnosi Funzionale;
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
- Piano Educativo Individualizzato (PEI).

4.1 PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO PARTE 1

Il Profilo Descrittivo di Funzionamento parte 1 ha sostituito la Diagnosi Funzionale ed è redatto dall'UMVD (unità di valutazione multidisciplinare) composta da un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona, da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un terapeuta della riabilitazione, da un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Il documento, predisposto secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il documento propedeutico alla stesura del PEI ed è così articolato:

- diagnosi clinica, corredate dalla codifica su base ICD 10,
- funzioni corporee su base ICF;
- strutture corporee su base ICF.

Deriva dall'acquisizione di elementi clinici, psicologici, sociali e contiene la sintesi delle difficoltà e delle capacità residue riscontrabili nel soggetto.

4.2 PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO DELLA PERSONA E PROGETTO MULTIDISCIPLINARE PARTE 2

Il Profilo Descrittivo di Funzionamento – parte 2 sostituirà il Profilo Dinamico Funzionale. Sarà redatto dall'Unità Multidisciplinare Integrata (UMI) composta dal Gruppo Disabilità Minori, dal Consiglio/Team di Classe o dai suoi rappresentanti designati dagli operatori dei Servizi Sociali e dalla Famiglia.

È formato dalle seguenti sezioni:

1. ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE (ICF)

- Apprendimento e applicazione delle conoscenze
- Compiti e richieste generali
- Comunicazione
- Mobilità
- Cura della propria persona
- Vita domestica
- Interazioni e relazioni interpersonali
- Aree di vita principali
- Vita sociale, civile e di comunità

2. FATTORI CONTESTUALI PERSONALI

Include tutti i fattori personali che possono avere un impatto sul funzionamento (es. stili di vita, abitudini, contesto sociale, educazione, eventi della vita, ecc.) non descrivibili nelle dimensioni precedentemente prese in esame.

3. PUNTO DI VISTA DELLA PERSONA A cura dell'interessato e/o della famiglia.

4. ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO MULTIDISCIPLINARE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICO-FORMATIVA.

- Le cose più importanti da programmare
- Azioni sociali attivabili direttamente per la persona
- Azioni sanitarie attivabili direttamente per la persona
- Azioni scolastiche attivabili direttamente per la persona.

4.3 PEI (Piano Educativo Personalizzato)

Il principale strumento di progettazione dell'inclusione scolastica degli allievi con disabilità è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), la cui stesura dovrà essere condivisa non solo dai docenti di sostegno, ma da tutte le componenti scolastiche, con una forte partecipazione anche da parte delle famiglie.

I docenti interessati elaborano questo documento sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo Descrittivo di Funzionamento, in particolare in base a quanto concordato nella sezione dedicata al Progetto Multidisciplinare. Il PEI deve essere orientato a costruire un "progetto di vita" riguardante la crescita personale e sociale dell'Alunno con disabilità. L'intervento formativo scolastico è finalizzato non solo al raggiungimento dei traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali, ma anche allo sviluppo dell'autonomia personale e al benessere psico-fisico-sociale.

Il documento si articola in due sezioni:

- la prima riporta i dati relativi: alla persona, alla frequenza scolastica, alle informazioni personali, alle risorse disponibili, all'ambiente e accoglienza, ai rapporti con la Famiglia.
- la seconda sezione riguarda la definizione degli obiettivi formativi che fanno riferimento alle otto aree dell'ICF e alle strategie d'intervento.

Il PEI, viene approvato e firmato dal Consiglio/Team di Classe e dalla famiglia e successivamente trasmesso alla segreteria didattica per la visione e firma del Dirigente.

5. DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DSA, EES, SVANTAGGIO LINGUISTICO, CULTURALE, SOCIO-ECONOMICO E DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE

5.1 PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Il team/consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, può far ricorso, per tutti gli alunni con BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con DSA.

La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio la direttiva del 2012 e di essa evidenzia la portata innovativa perché estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge n. 53/2003.

Il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità è denominato PDP. Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

- Dati anagrafici
- Tipologia del disturbo
- Attività didattiche individualizzate
- Attività didattiche personalizzate
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative
- Forme di verifica e valutazione personalizzata

6. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BES

6.1 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale. Considerato che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti è necessario, per gli studenti che presentano profonde difficoltà, individuare diversi strumenti/prove di verifica.

La valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:

- Il comportamento
- Le discipline
- Le attività svolte

La valutazione, quindi, potrà essere:

- Uguale alla classe
- In linea con quella della classe
- Differenziata

La scelta sarà definita nel PEI di ogni singolo alunno.

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17

6.2 ALUNNI CON DSA E BES

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:

- il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

In corso d'anno saranno pertanto concordate:

- Verifiche orali programmate
- Compensazione di compiti scritti con prove orali
- Uso di strumenti compensativi durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, schemi, tabelle, strumenti multimediali...)
- Eventuali prove informatizzate
- Tempi più lunghi
- Valutazione dei progressi in itinere.

Anche per gli alunni con BES si utilizzeranno strumenti compensativi e dispensativi e si potranno strutturare prove guidate, privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali, cercando di sviluppare processi di autovalutazione.

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17

7. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER GLI ALUNNI CON BES

Il modello pedagogico della scuola italiana, giudicato in tutto il mondo come il più avanzato, è stato caratterizzato da una serie di normative. Partendo dal concetto di “integrazione scolastica” delle persone con disabilità, la legislazione italiana oggi parla di “inclusione”. In questo lavoro è stata raccolta la normativa italiana che sottolinea questo percorso evolutivo caratterizzato, appunto, dal passaggio dall’ “Integrazione” degli alunni con disabilità all’ “Inclusione” degli alunni con B.E.S.

PRINCIPI COSTITUZIONALI per l’inclusione:

art. 3: uguaglianza;

art. 34: diritto allo studio;

artt. 30 e 38: diritto all’educazione.

LEGGE 118/71: art. 28: “*Provvedimenti per la frequenza scolastica*”: principio dell’inserimento degli alunni con disabilità in classi normali.

Il DPR n.970/1975 introduce nell’ordinamento giuridico la figura dell’insegnante di sostegno formato e specializzato per poter favorire l’integrazione scolastica.

LEGGE 517 del 4/08/77: avvio del principio dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, abolendo le classi differenziali.

C.M. n. 262/88: è la “magna Charta” dell’integrazione scolastica; promulga l’iscrizione e la frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni disabili.

LEGGE 104/92: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Con la Legge n. 104/92, che rappresenta una vera e propria eccellenza per il nostro paese, si ha la generalizzazione dell’integrazione e si sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che “l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. Il sostegno alle persone con disabilità effettuato nella scuola pubblica “di tutti e per tutti”, che si sostanzia attraverso i docenti abilitati nell’insegnamento delle discipline e poi specializzati per favorire l’inclusione, costituisce un vero e proprio punto di riferimento mondiale della pedagogia speciale. L’integrazione dell’alunno disabile avviene attraverso l’integrazione di tutti i servizi preposti. Per quanto riguarda la Programmazione educativa, viene sottolineato quanto segue:

- art. 12 comma 3: sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale;
- art. 12 comma 4: stabilisce che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.
- art. 12 comma 5: la collaborazione con le famiglie che hanno il diritto di partecipazione alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche
- art. 13 comma 3: Assistenza di base
- art. 14: continuità educativa
- art. 15: Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica
- art. 16: criteri di valutazione validi per ogni ordine e grado di scuola.

Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap” decreta l’articolazione della compilazione dei documenti specifici quali la DF (Diagnosi Funzionale), il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) da parte delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Sono previsti inoltre gli accordi di programma, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP: composto da docenti, operatori dei servizi sociali e genitori; incaricato di programmare le attività idonee all’integrazione del bambino).

Nel **2001**, l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha elaborato "**La Classificazione Internazionale del funzionamento, disabilità e salute**" (ICF). Si tratta di un sistema di classificazione che fornisce un linguaggio unificato e standard e che mira a descrivere non tanto la patologia di un individuo quanto il suo stato di salute, il suo "*funzionamento*" in relazione al contesto in cui è inserito, cogliendo gli elementi (barriere o facilitatori) che incidono profondamente sullo sviluppo delle sue potenzialità. In quest'ottica, la disabilità diviene un aspetto legato ad una condizione ambientale sfavorevole.

LEGGE 53/2003

La legge dispone "*l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate*".

LEGGE 170/10 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"

La Legge riconosce i Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) e sancisce la necessità di:

- favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi,
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione,
- assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

La Direttiva del MIUR fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

Con il termine BES si intendono:

- alunni con disabilità
- alunni con Disturbi Evolutivi specifici (DSA/Legge 170/2010, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza), con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”.

La circolare:

- offre alle scuole uno strumento operativo di notevole importanza, completando il quadro di allargamento della normativa sull’inclusione scolastica iniziatosi negli anni ’70 del secolo scorso, ampliatisi con la L. n° 170/10 e completato con la Direttiva del 27 Dicembre 2012;
- ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
- estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 – Piano Annuale per l’Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.

Secondo la C. M. n.8 del 6 marzo 2013, la proposta del PAI è da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). La nota prot.1551 del 27 giugno 2013, afferma che scopo del PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il PAI è parte integrante. Il Piano è discusso e deliberato in Collegio dei Docenti. Esso è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo.

Decreto legislativo n° 66 della Legge 13 luglio 2015 “Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Nello specifico, il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia.

Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti: interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e l’obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola.

L’obiettivo principale è quello di garantire all’alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire, in un’ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto; si chiariscono inoltre i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.

Bibliografia

Organizzazione Mondiale Sanità, *“ICF CY Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute per i bambini e adolescenti”*, Trento, Erickson, 2016

F. Grasso, *“L’ICF a scuola”*, Firenze, Giunti Editore, 2011

Leggi

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 250 DEL 3 settembre 1985 *“Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”*

LEGGE 104/92: *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*

LEGGE 170/10 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”*

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del 6 marzo 2013 *“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”*

NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 *“Piano Annuale per l’Inclusività”* Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013

D.G.R. 29 Luglio 2013, n. 15-6181 *“Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità: indicazioni per l’individuazione dell’alunno/studente come soggetto in situazione di handicap. Linee di indirizzo in merito all’accoglienza e presa in carico dell’alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010”*

D.G.R. 4 Febbraio 2014, n. 16-7072 Legge 170/2010 *“Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico”; recepimento dell’accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012; approvazione schema di protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico regionale. Attuazione D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 14.4.6 recante “Assistenza territoriale a soggetti minori”*

LEGGE 107/2015: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio, n.107”* e i successivi D.M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 *“Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*.

Sitografia

<https://www.aiditalia.org/it/la-dislessia>

<http://www.miur.gov.it>

<https://www.orizzontescuola.it>

<http://www.regione.piemonte.it/noproblem/pdp.htm>